

Rendimento energetico in edilizia: le osservazioni dell'ANCE alla Camera dei Deputati.

30 Novembre 2006

Si è svolta il 28 novembre scorso l'audizione informale dell'ANCE sui contenuti dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia ([Atto Camera n.28](#)).

La delegazione dell'ANCE, guidata dal Dott. Piero Torretta, Consigliere per i problemi tecnologici e l'innovazione, ha evidenziato, in premessa, che il provvedimento in questione segue a distanza di un anno la pubblicazione del decreto legislativo 192/05 modificandone pesantemente l'ambito applicativo.

Il decreto legislativo 192, infatti, che attua la direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, innova sostanzialmente la legislazione nazionale introducendo nuove modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici stabilendo una serie di misure atte a ridurre il consumo energetico e le emissioni inquinanti ed a favorire l'uso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

La principale novità dallo stesso introdotta è quella di esprimere in modo integrato la prestazione termica dell'involucro dell'edificio con quella della componente impiantistica.

Lo Schema in questione, predisposto a distanza di un anno dalla pubblicazione del DLgs 192/05, snatura, sostanzialmente, lo spirito prestazionale contenuto perchè impone oltre il rispetto dei limiti del fabbisogno di energia primaria, anche caratteristiche minime delle varie componenti dell'involucro edilizio nonché, relativamente alla promozione di energia da fonti rinnovabili, impone l'adozione dei pannelli solari termici, per la produzione di acqua calda sanitaria, e dei pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica, senza tenere conto dell'eventuale utilizzo di altri sistemi altamente efficienti.

L'eventualità di una modifica in tali termini ridurrà notevolmente la spinta all'innovazione, sia dei materiali che delle tipologie costruttive che degli impianti. Bisognerebbe invece ricondurre il testo del decreto verso una impostazione prestazionale, limitandosi a stabilire i valori di fabbisogno di energia primaria.

Per una valutazione complessiva degli effetti dovuti all'applicazione del 192/05, è necessario attendere che almeno sia terminata l'edificazione di un campione significativo di edifici progettati secondo le nuove regole, e che siano anche "collaudati" dagli utilizzatori per poter valutare eventuali aspetti della normativa da modificare.

Inoltre, il decreto 192/05 regolamenta, in via transitoria, solo il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale mentre deve disciplinare anche i seguenti aspetti: climatizzazione estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria, illuminazione. Tutti aspetti la cui regolamentazione, se non coordinata ed integrata, può generare incongruenze tra le varie prescrizioni.

Non bisogna dimenticare, poi, che è necessario che gli acquirenti/utilizzatori degli edifici riconoscano il valore di realizzazioni a basso consumo per poi, essi stessi, richiedere ai progettisti ed alle imprese di migliorare le prestazioni degli edifici.

Si tratta di mettere in atto un meccanismo che responsabilizzi e renda consapevole l'utilizzatore circa le conseguenze, a livello di consumi energetici ed immissioni in atmosfera, che hanno le sue scelte al momento della progettazione o dell'acquisto dell'edificio.

L'ANCE ha poi evidenziato le osservazioni e le proposte migliorative relative ai contenuti dello Schema all'esame della Commissione.

Nello specifico si è soffermata sugli aspetti relativi alle nuove costruzioni e casi di ristrutturazione di edifici esistenti (previsti dall'art. 3, comma 2, lett. a) e b)), progettati mediante calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, ovvero progettati mediante calcolo e verifica delle trasmittanze degli elementi componenti l'edificio.

A questo riguardo è stato rilevato che le tabelle contenute nell'allegato c) dello Schema, sia relative al fabbisogno di energia primaria che alle trasmittente, a partire dal gennaio 2006, prevedono variazioni in due tempi: gennaio 2008 e gennaio 2010.

Sono tempi che non rispecchiano la durata dell'iter di costruzione di un edificio: ideazione, pratiche amministrative, realizzazione. Se si considera il normale periodo di tempo necessario a progettare e realizzare un nuovo edificio, ci si rende conto che ciò che si progetta oggi, con i valori prescritti per il 2006, sarà completato e valutabile quando probabilmente si dovranno adottare i valori del 2010.

A tale proposito, considerato l'effetto di primo impatto dei nuovi limiti del d. lgs. 192/05 e la loro compatibilità con gli obiettivi di contenimento energetico, anche nel rispetto del principio della fattibilità tecnico-economica sancito dalla Direttiva europea 2002/91, risultano inopportune le ulteriori riduzioni dei limiti dei consumi di energia previste dal decreto di modifica a partire già da gennaio 2008 e dal gennaio 2010.

L'ANCE ha, inoltre, formulato altre specifiche proposte per ricondurre il testo dello Schema verso una impostazione prestazionale.

Testo del Documento con le osservazioni dell'ANCE depositato in Commissione.

Sulla tematica l'ANCE ha rappresentato le valutazioni e proposte, sopra illustrate, anche nelle apposite sedi del Senato preposte all'esame dell'Atto del Governo.

[155-Documento audizione ANCE.pdf](#)[Apri](#)